



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Ispettorato Generale
Servizio III
Divisione 8 ^

Roma li.....24 DIC. 2008.....

Ai Comandanti Regionali
del Corpo forestale dello Stato
LORO SEDI
Al Direttore del
Servizio Centrale della Scuola
SEDE

Prot. n. 11662...Pos.
Allegati vari...

Oggetto : Decreto interministeriale 23 novembre 2007 per la concessione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico al personale del Corpo forestale dello Stato.
Disposizioni attuative.

Com'è noto, con il D.I. 23.11.07, pubblicato sul supplemento al Bollettino ufficiale del CFS, ^{data} 30 giugno 2008, sono state date nuove disposizioni per la concessione degli alloggi di servizio.

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 2008, in corso di registrazione all'Ufficio Centrale di Bilancio, sono stati individuati gli alloggi gratuiti connessi all'incarico, con l'indicazione, come previsto all'art.2 del citato D.I., dell'ufficio al quale ^{ciascun} alloggio è destinato in via prioritaria. Gli alloggi saranno presi in carico, con conseguente obbligo di gestione, da parte del Comandante della Scuola, Comandante Regionale, Comandante Provinciale, Capo dell'U.T.B., Capo del C.T.A dai quali rispettivamente dipendono gli Uffici ^{destinatari}. I Comandanti Regionali si faranno altresì carico degli alloggi destinati ad Uffici dipendenti dall'Ispettorato generale, secondo il criterio di competenza territoriale.

L'elenco degli alloggi e delle relative concessioni è pubblicato sul sito Intranet del CFS, unitamente a tutta la documentazione necessaria per la corretta gestione.

Pertanto, al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati pubblicati, le SS.LL. dovranno comunicare con la massima tempestività alla Divisione 8° di questo Ispettorato, via ^{e-mail} a: divisione08@corpoforestale.it e per posta ordinaria, tutte le variazioni della consistenza dell'alloggio e ogni nuova concessione o riconsegna dello stesso, utilizzando il modello allegato (All.1).

Premesso quanto sopra e' revocata, a decorrere dal prossimo 2 gennaio 2009, la sospensione del rilascio delle concessioni disposta con l'ispettoriale n. 16543 del 9/7/2008.

Dovendosi quindi provvedere alla consegna degli alloggi secondo i nuovi criteri, si forniscono le seguenti disposizioni sulla procedura da seguire.

-Norme generali

L'Ufficio che ha in carico l'alloggio, ricevuta la richiesta di concessione, istruirà la pratica verificando i requisiti e i titoli del richiedente e la trasmetterà al Comando Regionale o al Servizio centrale della Scuola con la proposta di concessione.

Nel caso in cui le SS.LL. non si avvalgano della facoltà di delega per la stipula degli atti di concessione prevista nel D.I. procederanno alla firma del contratto di concessione, previa verifica della correttezza della procedura.

Nel caso invece in cui le SS.LL. deleghino alla stipula i Comandanti provinciali, i Capi UTB e i Capi CTA, che rispettivamente hanno in carico gli alloggi, o altro funzionario all'uopo nominato dalle SS.LL., dovranno approvare o meno la proposta di concessione e, in caso favorevole, autorizzare la sottoscrizione del relativo atto. Una copia in originale dovrà essere trasmessa dall'Ufficio che ha stipulato la concessione al Comando regionale competente o al Servizio Centrale Scuola, per l'acquisizione in atti.

In entrambi i casi, dopo la sottoscrizione, le SS.LL. anoteranno l'atto in un apposito registro, attribuendo ad esso un numero progressivo e ne daranno comunicazione, per l'aggiornamento del sito Intranet, alla Div. 8° di questo Ispettorato Generale, allegando l'intero elenco degli alloggi di loro competenza, sia in formato elettronico che per posta ordinaria secondo le modalità sopraindicate.

Per gli alloggi ricadenti in immobili non demaniali, dovrà darsi comunicazione dell'avvenuta consegna all'Ente od Amministrazione intestataria.

Il contratto di concessione dovrà essere conforme al modello allegato. (A11.2).

-Nuove concessioni

Al contratto dovrà essere allegata la documentazione seguente:

- a)-richiesta dell'interessato (A11.3);
- b)-dichiarazione del Capo dell'Ufficio al quale è affidata la gestione dell'alloggio attestante lo stato d'uso e la relativa disponibilità (A11.4);
- c)-dichiarazione del Capo dell'Ufficio dal quale dipende il personale richiedente, attestante l'incarico che dà titolo all'alloggio (A11.5);
- d)-eventuale prospetto comparativo di priorità in presenza di più richieste per uno stesso alloggio (A11.6);
- e)-copia del verbale di riconsegna dell'alloggio dall'eventuale precedente assegnatario (A11.7).

Nel contratto di concessione dovranno essere riportati:

- il titolo, di cui all'allegato B al D.I., che ha dato luogo all'assegnazione;
- la posizione primaria o secondaria nell'assegnazione (art.4, comma 2);
- la esistenza della temporaneità di cui all'art. 4, comma 4.
- la durata della concessione, come stabilita dall'art.5 del D.I..

-Concessioni in essere alla data del 1° luglio 2008

In sostituzione delle concessioni in parola, dovranno essere stipulati nuovi atti, secondo le stesse modalità di cui al paragrafo "nuove concessioni" , previa verifica della conformità ai criteri di cui all'art.4, comma 4, allegando:

- la concessione rilasciata a norma delle precedenti disposizioni diramate con l'ispettoriale n.9405215 in data 13.10.1994.
- la documentazione di cui alle precedenti lettere b) e c) (A11.4 e A11.5);
- una apposita dichiarazione del concessionario redatta ai fini di quanto previsto dall'art.4, comma 4 (A11.8).

Le operazioni di verifica nonché di stipula dei nuovi contratti di concessione, in sostituzione di quelli in essere alla data del 1° luglio 2008, dovranno essere completate entro **il 28 febbraio 2009 p.v.** .

Le concessioni in essere al 1° luglio 2008 che non risultino conformi ai criteri di cui all'art.4, comma 4, non dovranno essere rinnovate e scadranno tutte il 30 giugno 2009, come stabilito all'art.9 del D.I. citato, sempre che non terminino prima per cessazione dell'incarico.

-Consegna dell'alloggio

Si evidenzia che la consegna effettiva dell'alloggio di servizio dovrà avvenire sempre in data successiva o al massimo pari a quella di stipula dell'atto di concessione, con contestuale sottoscrizione di apposito verbale da parte del funzionario appositamente delegato e del concessionario (All.9).

-Termine della concessione e riconsegna dell'alloggio

Al termine della concessione, avvenuta per qualsiasi motivo (scadenza naturale dell'atto, revoca, rinuncia, decadenza), l'alloggio dovrà essere ripreso in consegna da funzionario all'uopo delegato, mediante apposito verbale (All.7), che dovrà essere tempestivamente trasmesso al Comando Regionale competente o alla Direzione Centrale Scuola per i successivi aggiornamenti del registro delle concessioni e del prospetto Intranet, secondo le modalità richiamate nel paragrafo "Norme generali".

Per gli alloggi ricadenti in immobili non demaniali, dovrà darsi comunicazione all'Ente od Amministrazione intestataria.

Si raccomanda infine alle SS.LL. l'attenta vigilanza sulla conformità dell'uso degli alloggi al D.I. 23.11.2007.

Assicurare la massima diffusione e puntuale ed esatto adempimento.

IL CAPO

DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone

